

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - SEZIONE TERZA BIS

Ric. n. 11321/2018 R.G.

Atto di motivi aggiunti

per: **1)** Alfonso ALBERTI (c.f. LBRLNS76A23B300A); **2)** Antonino ARCODIA (c.f. RCDNNN65E26F205C); **3)** Elena BAKANNOVA (c.f. BKNLNE77H70Z154X); **4)** Livio Luigi BOLLANI (c.f. BLLLL72S18I968L); **5)** Sem CERRITELLI (c.f. CRRSME76P01B157P); **6)** Maria CLEMENTI (c.f. CLMMRA75S45F205Y); **7)** Letizia COLAJANNI (c.f. CLJ TZ80L58G273D); **8)** Enrico CORAPI (c.f. CRPNRC72D25M208V); **9)** Federico COSTANZA (c.f. CSTFRC76B26G273N); **10)** Salvatore Claudio CUSMANO (c.f. CSMSVT62E31C351B); **11)** Lorenzo FRANCO; (c.f. FRNLNZ61M17A662C); **12)** Giuseppe GARRA (c.f. GRRGPP62A14B428T); **13)** Marco GEMELLI (c.f. GMLMRC83M07G438R); **14)** Giuseppe GRECO (c.f. GRCGPP90A04A048M); **15)** Mariafrancesca LATELLA (c.f. LTLMFR82D53H224C); **16)** Diego Maria MACCAGNOLA (c.f. MCCDMR81H01D150F); **17)** Maria Laura MARTORANA (c.f. MRTMLR70C71B300Q); **18)** Fabrizio MEZZARI (c.f. MZZFRZ75S29M172D); **19)** Claudia MORELLI (c.f. MRLCLD79T50L1031); **20)** Alberto NOSE' (c.f. NS0LRT79S18L949U); **21)** Antonio OSTUNI (c.f. STNNTN86TG28F376D); **22)** Nicolò PANTALEO (c.f. PNTNCL83M17A662N); **23)** Francesco PASQUALOTTO (c.f. PASQFNC82H10B300Z); **24)** Francesco PETRENI (c.f. PTRFNC62H051726Q); **25)** Fabio PIAZZALUNGA (c.f. PZZFBA69E24A794F); **26)** Matteo PIPPA (c.f. PPPMTT82D10G482U); **27)** Tatiana REOUT (c.f. RTETTN74D42Z154C); **28)** Lorenzo SBAFFI (c.f. SBFLNZ73D01D403Y); **29)** Gabriella Adele SBORGI (c.f. SBRGRL72D42F205A); **30)** Giacomo SCINARDO TABERNACOLO (c.f. SCNGCM83T27G371C); **31)** Michele Damiano SIGNORILE (c.f. SGNMHL74B03A662C); **32)** Marco TRAVERSO (c.f. TRVMRC70A12F839F); **33)** Irene VENEZIANO (c.f. VNZRNI85B45A290R), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto

Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B - fax n. 06/8080731 - P.E.C.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale Liegi, n. 35/b, come da procure già rilasciate in calce al ricorso introduttivo; contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*;

sull'epigrafato ricorso già proposto per l'annullamento

del Decreto MIUR n. 597 del 14 agosto 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 4 settembre 2018) nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di inserimento, a seguito di domanda, nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1 commi 653 e 655) del solo personale docente che, tra l'a.a. 2010/2011 e l'a.a. 2017/2018, abbia prestato tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle Istituzioni AFAM "statali", esclude dalla possibilità di partecipare a detto inserimento il personale docente che abbia prestato servizio presso ex "Istituti musicali pareggiati" (ora "Istituti Superiori di Studi Musicali") ovvero in altre Istituzioni AFAM non "statali", e segnatamente:

- dell'art. 1, comma 1, laddove si prevede che le predette graduatorie nazionali di cui dell'articolo 1 comma 655 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, siano riferite al solo "*personale docente delle Istituzioni **statali** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*";
- dell'art. 2, comma 1, laddove si prevede, quale requisito di ammissione, che l'unico periodo di insegnamento utile sia quello prestato "*nelle Istituzioni **statali** di cui l'art. 1 della legge n. 508/99*";
- dell'art. 4 laddove, nel prevedere che la domanda di ammissione debba essere i) redatta "*esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all'Allegato A*" (comma 1), ii) presentata "*con le modalità telematiche previste al comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, commi 6 e 7*" (comma 2), iii) ed "*esclusivamente per via telematica dal sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> previa registrazione*" (comma 3), non consente al personale docente che abbia prestato servizio presso ex "Istituti musicali pareggiati" (ora "Istituti

Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di presentare la predetta domanda;

- dell’art. 6, laddove, nel prevedere che i) *“E’ inammissibile e comporta, pertanto, l’esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 4 o con modalità diverse da quella telematica”* (comma 1) e che ii) *“Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2”*, esclude il personale docente che abbia prestato servizio presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”;

- dell’Allegato A), con specifico riferimento alla *“Sezione D) - Requisiti specifici di ammissione”*, nella parte in cui non consente al personale docente con *“tre anni di insegnamento negli ultimi otto anni”* presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di selezionare (e quindi dichiarare) i predetti Istituti nell’apposito menù “a tendina” (*“punto 3.”*) con conseguente preclusione alla presentazione della domanda, nonché alla *“Sezione D) - Requisiti specifici di ammissione”* nella parte in cui non consente al personale docente iscritto in *“graduatorie di istituto a seguito di concorso selettivo”* di ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di selezionare le graduatorie dei predetti Istituti nell’apposito menù “a tendina” (*“punto 4.”*) con conseguente preclusione alla presentazione della domanda;

- ove occorrer possa, del format telematico predisposto per la presentazione delle domande di partecipazione in attuazione del predetto D.M. e dei suoi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da cui derivi o possa derivare l’esclusione del personale docente iscritto in graduatorie di istituto presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”.

nonché con il presente atto di motivi aggiunti

per l’annullamento

- delle “graduatorie definitive” riferite al concorso indetto con D.M. 14.8.2018 n. 597 (c.d. “concorso docenti precari AFAM” per la formazione di graduatorie nazionali da cui attingere per assunzioni nelle Istituzioni AFAM) pubblicate con nota MIUR prot. n. 16568 del 23.11.2018 in pari data ai sensi dell’art. 9, co. 3, del D.M. n. 597 del 14.8.2018 e, ove occorrer possa, delle “graduatorie provvisorie”, pubblicate in data 6.11.2018 ai sensi dell’art. 9, co. 1, del citato decreto ministeriale, nella parte in cui non contemplando anche i nominativi degli odierni ricorrenti implicano l’esclusione delle relative domande per l’inserimento nelle rispettive graduatorie di specifico interesse, e segnatamente:

- della graduatoria “*CODI/01 (ex F050) Arpa - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Antonio OSTUNI;
- della graduatoria “*CODI/05 (ex F370) Viola*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Marco TRAVERSO;
- della graduatoria “*CODI/06 (ex F390) Violino - I fascia*” per la quale hanno fatto domanda i ricorrenti Matteo PIPPA e Tatiana REOUT;
- della graduatoria “*CODI/09 (ex F100) Clarinetto - I fascia*” per la quale ha fatto domanda la ricorrente Mariafrancesca LATELLA;
- della graduatoria “*CODI/15 (ex F440) Saxofono - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Nicolò PANTALEO;
- della graduatoria “*CODI/16 (ex F360) Tromba - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Fabrizio MEZZARI;
- della graduatoria “*CODI/18 (ex F520) Fisarmonica - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Marco GEMELLI;
- della graduatoria “*CODI/21 (ex F310) Pianoforte - I fascia*” per la quale hanno fatto domanda i ricorrenti Alfonso ALBERTI, Maria CLEMENTI, Giuseppe GRECO, Alberto NOSÉ, Francesco PASQUALOTTO, Giacomo SCINARDO TABERNACOLO e Irene VENEZIANO;
- della graduatoria “*CODI/23 (ex F080) Canto - I fascia*” per la quale hanno fatto domanda i ricorrenti Letizia COLAJANNI, Giuseppe GARRA, Maria Laura MARTORANA e Gabriella SBORGI;

- della graduatoria “*CODI/24 (ex F580) Musica vocale da camera - I fascia*” per la quale ha fatto domanda la ricorrente Elena BAKANNOVA;
 - della graduatoria “*CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico - II fascia*” per la quale hanno fatto domanda i ricorrenti Sem CERRITELLI e Fabio PIAZZALUNGA;
 - della graduatoria “*COMI/01 (ex F160) Esercitazioni corali - I fascia*” per la quale ha fatto domanda la ricorrente Claudia MORELLI;
 - della graduatoria “*COMI/02 (ex F170) Esercitazioni orchestrali - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Lorenzo SBAFFI;
 - della graduatoria “*COMJ/02 (ex F540) Chitarra jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Salvatore Claudio CUSUMANO;
 - della graduatoria “*COMJ/09 (ex F540) Pianoforte jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Michele Damiano SIGNORILE;
 - della graduatoria “*COMJ/11 (ex F540) Batteria e percussioni jazz - I fascia*” per la quale hanno fatto domanda i ricorrenti Antonino ARCODIA e Francesco PETRENI;
 - della graduatoria “*COMJ/12 (ex F540) Canto jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Lorenzo FRANCO;
 - della graduatoria “*COTP/01 (ex F020) Teoria Dell’Armonia e Analisi - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Livio Luigi BOLLANI;
 - della graduatoria “*COTP/03 (ex F320) Pratica e lettura pianistica - I fascia*” per la quale ha fatto domanda il ricorrente Diego MACCAGNOLA;
 - della graduatoria “*COTP/06 (ex F350) Teoria, Ritmica e Percezione Musicale - I fascia*” per la quale hanno fatto domanda i ricorrenti Enrico CORAPI e Federico COSTANZA;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto avente ad oggetto l’esclusione dei

ricorrenti dalle predette graduatorie o da cui derivi o possa derivare comunque l'esclusione del personale docente iscritto in graduatorie di istituto presso ex "Istituti musicali pareggiati" (ora "Istituti Superiori di Studi Musicali") ovvero in altre Istituzioni AFAM non "statali".

FATTO E DIRITTO

1. Con la presente impugnazione viene estesa l'originaria impugnazione ai suindicati atti ritenuti viziati in via derivata e rispetto ai quali si configurano controinteressati.

In tal senso, per garantire un pieno contraddittorio con questi ultimi, prima di entrare nel merito delle censure, appare opportuno procedere preliminarmente con la **trascrizione del testo del ricorso introduttivo**:

<<ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

per: **1)** Alfonso ALBERTI (c.f. LBRLNS76A23B300A); **2)** Antonino ARCODIA (c.f. RCDNNN65E26F205C); **3)** Elena BAKANNOVA (c.f. BKNLNE77H70Z154X); **4)** Livio Luigi BOLLANI (c.f. BLLLLG72S18I968L); **5)** Emiliano Paolo CASTIGLIONI (c.f. CSTMNP76L31C933R); **6)** Sem CERRITELLI (c.f. CRRSME76P01B157P); **7)** Antonia CIFRONE (c.f. CFRNTN63H50L049G); **8)** Maria CLEMENTI (c.f. CLMMRA75S45F205Y); **9)** Letizia COLAJANNI (c.f. CLJ TZ80L58G273D); **10)** Enrico CORAPI (c.f. CRPNRC72D25M208V); **11)** Lorenzo COSSI (c.f. CSSLNZ82D18L424O); **12)** Federico COSTANZA (c.f. CSTFRC76B26G273N); **13)** Salvatore Claudio CUSMANO (c.f. CSMSVT62E31C351B); **14)** Lorenzo FRANCO; (c.f. FRNLNZ61M17A662C); **15)** Giuseppe GARRA (c.f. GRRGPP62A14B428T); **16)** Marco GEMELLI (c.f. GMLMRC83M07G438R); **17)** Giuseppe GRECO (c.f. GRCGPP90A04A048M); **18)** Mariafrancesca LATELLA (c.f. LTLMFR82D53H224C); **19)** Diego Maria MACCAGNOLA (c.f. MCCDMR81H01D150F); **20)** Maria Laura MARTORANA (c.f. MRTMLR70C71B300Q); **21)** Fabrizio MEZZARI (c.f. MZZFRZ75S29M172D); **22)** Claudia MORELLI (c.f. MRLCLD79T50L1031); **23)** Alberto NOSE' (c.f. NS0LRT79S18L949U); **24)** Antonio OSTUNI (c.f. STNNTN86TG28F376D); **25)** Nicolò PANTALEO (c.f. PNTNCL83M17A662N); **26)** Francesco PASQUALOTTO (c.f. PASQFNC82H10B300Z); **27)** Francesco PETRENI (c.f. PTRFNC62H051726Q); **28)** Fabio PIAZZALUNGA (c.f. PZZFBA69E24A794F); **29)** Matteo PIPPA (c.f. PPPMIT82D10G482U); **30)** Tatiana REOUT (c.f. RTETTN74D42Z154C); **31)** Lorenzo SBAFFI (c.f. SBFLNZ73D01D403Y); **32)** Gabriella Adele SBORGI (c.f. SBRGRL72D42F205A); **33)** Giacomo SCINARDO TABERNACOLO (c.f. SCNGCM83T27G371C); **34)** Michele Damiano SIGNORILE (c.f. SGNMHL74B03A662C); **35)** Marco TRAVERSO (c.f. TRVMRC70A12F839F); **36)** Irene VENEZIANO (c.f. VNZRNI85B45A290R);

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B; fax n. 06/8080731, P.E.C.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Roma, al Viale Liegi, n. 35/b, come da procure in calce al presente atto;

contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari anche provvisoriamente decretate,

del Decreto MIUR n. 597 del 14 agosto 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 4 settembre 2018) nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di inserimento, a seguito di domanda, nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1 commi 653 e 655) del solo personale docente che, tra l'a.a. 2010/2011 e l'a.a. 2017/2018, abbia prestato tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle Istituzioni AFAM “statali”, esclude dalla possibilità di partecipare a detto inserimento il personale docente che abbia prestato servizio presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”, e segnatamente:

- dell'art. 1, comma 1, laddove si prevede che le predette graduatorie nazionali di cui dell'articolo 1 comma 655 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, siano riferite al solo “personale docente delle Istituzioni **statali** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- dell'art. 2, comma 1, laddove si prevede, quale requisito di ammissione, che l'unico periodo di insegnamento utile sia quello prestato “nelle Istituzioni **statali** di cui l'art. 1 della legge n. 508/99”;
- dell'art. 4 laddove, nel prevedere che la domanda di ammissione debba essere i) redatta “esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all'Allegato A” (comma 1), ii) presentata “con le modalità telematiche previste al comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, commi 6 e 7” (comma 2), iii) ed “esclusivamente per via telematica dal sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> previa registrazione” (comma 3), non consente al personale docente che abbia prestato servizio presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di presentare la predetta domanda;
- dell'art. 6, laddove, nel prevedere che i) “E' inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 4 o con modalità diverse da quella telematica” (comma 1) e che ii) “Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2”, esclude il personale docente che abbia prestato servizio presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”;
- dell'Allegato A), con specifico riferimento alla “Sezione D) - Requisiti specifici di ammissione”, nella parte in cui non consente al personale docente con “tre anni di insegnamento negli ultimi otto anni” presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di selezionare (e quindi dichiarare) i predetti Istituti nell'apposito menù “a tendina” (“punto 3.”) con conseguente preclusione alla presentazione della domanda, nonché alla “Sezione D) - Requisiti specifici di ammissione” nella parte in cui non consente al personale docente iscritto in “graduatorie di istituto a seguito di concorso selettivo” di ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre

Istituzioni AFAM non “statali” di selezionare le graduatorie dei predetti Istituti nell’apposito menù “a tendina” (“*punto 4.*”) con conseguente preclusione alla presentazione della domanda;

- ove occorrer possa, del format telematico predisposto per la presentazione delle domande di partecipazione in attuazione del predetto D.M. e dei suoi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da cui derivi o possa derivare l’esclusione del personale docente iscritto in graduatorie di istituto presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”.

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti sono tutti docenti che hanno prestato - e prestano - servizio presso gli ex Istituti musicali pareggiati (oggi “*Istituti superiori di studi musicali e coreutici*” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 508/1999) che con le altre Istituzioni “statali” (i Conservatori, le Accademie Statali o gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche – ISIA) e “non statali” (Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ai sensi dell’art.11 del DPR n. 212/2005) costituiscono il cosiddetto “Comparto AFAM” (cfr. art. 1 comma 1 della citata legge n. 508/99 secondo cui “*Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale*”),).

In particolare e per quanto di interesse, i ricorrenti negli ultimi otto anni accademici (compreso il 2017/2018) hanno insegnato per almeno un triennio le materie presso Istituti Pareggiati come di seguito specificato:

- 1) Alfonso ALBERTI (Pianoforte), CM. “T. Schipa” di Lecce (2015/2016-2016/2017) e ISSM “G. Puccini” di Gallarate (VA) (2017/2018);
- 2) Antonino ARCODIA (Prassi esecutive batteria e percussioni Jazz), ISSM “V. Bellini” di Catania (2015/2016), CM. “G. Verdi” di Como (2016/2017 -2017/2018);
- 3) Elena BAKANNOVA (Musica Vocale da Camera), ISSM “A. Peri” di Reggio Emilia e CM “G. Puccini” di La Spezia (2015/2016), CM “G. Puccini” di La Spezia (2016/2017 -2017/2018);
- 4) Livio Luigi BOLLANI (Teoria dell’armonia e analisi), ISSM “Tchaikovsky” di Nocera T.se (CZ) (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 5) Emiliano Paolo CASTIGLIONI (chitarra), CM “L. Marenzio” di Brescia (2011/2012), ISSM “R. Franci” di Siena (2015/2016) e ISSM “G. Briccialdi” di Terni (2017/2018);
- 6) Sem CERRITELLI (Accompagnamento pianistico), ISSM “G. Donizetti” di Bergamo (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 7) Antonia CIFRONE (Teoria e Tecnica dell’Interpretazione Scenica), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 8) Maria CLEMENTI (Pianoforte), CM “A. Pedrollo” di Vicenza (2012/2013), CM “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) (2013/2014) e ISSM “G. Puccini” di Gallarate (VA) (2017/2018);

- 9) Letizia COLAJANNI (Canto), ISSM “V. Bellini” di Caltanissetta (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 10) Enrico CORAPI (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale), ISSM “Tchaikovsky” di Nocera T.se (CZ) (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 11) Lorenzo COSSI (Pianoforte), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 12) Federico COSTANZA (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale), ISSM “R. Franci” di Siena (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 13) Salvatore Claudio CUSMANO (Chitarra Jazz), ISSM “V. Bellini” di Catania (2015/2016) e CM “A. Corelli” di Messina (2016/2017-2017/2018);
- 14) Lorenzo FRANCO (Canto Jazz), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 15) Giuseppe GARRA (Canto), ISSM “A. Toscanini” di Ribera (AG) (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 16) Marco GEMELLI (Fisarmonica), ISSM “Tchaikovsky” di Nocera T.se (CZ) (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 17) Giuseppe GRECO (Pianoforte), CM “G. Martucci” di Salerno (2013/2014), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017);
- 18) Mariafrancesca LATELLA (Clarinetto), CM “S. Giacomantonio” di Cosenza (2011/2012), ISSM “G. Verdi” di Ravenna (2016/2017- 2017/2018);
- 19) Diego Maria MACCAGNOLA (Pratica e Lettura Pianistica), ISSM “V. Tonelli” di Modena (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 20) Maria Laura MARTORANA (Canto), ISSM “Tchaikovsky” di Nocera T.se (CZ) (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 21) Fabrizio MEZZARI (Tromba), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017- 2017/2018);
- 22) Claudia MORELLI (Direzione di coro per la didattica ed Esercitazioni corali), CM “A. Corelli” di Messina (2015/2016), ISSM “R. Franci” di Siena (2016/2017-2017/2018);
- 23) Alberto NOSE’ (Pianoforte), CM “N. Piccinni” di Bari (2013/2014), ISSM “G. Verdi” di Ravenna (2014/2015), CM “A. Buzzolla” di Adria (RO) (2017/2018);
- 24) Antonio OSTUNI (Arpa), CM “L. Canepa” di Sassari (2011/2012), CM “A. Scontrino” di Trapani (2012/2013) e ISSM “V. Bellini” di Catania (2015/2016);
- 25) Nicolò PANTALEO (Saxofono), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2012/2013-2014/2015 -2016/2017);
- 26) Francesco PASQUALOTTO (Pianoforte), CM “P. da Palestrina” di Cagliari (2015/2016 e 2017/2018), ISSM “G. Puccini di Gallarate (VA) (2016/2017);
- 27) Francesco PETRENI (Batteria e Percussioni Jazz), ISSM “P. Mascagni” di Livorno (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 28) Fabio PIAZZALUNGA (accompagnamento pianistico e pratica pianistica), ISSM “G. Donizetti” di Bergamo (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 29) Matteo PIPPA (Violino), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);

- 30) Tatiana REOUT (Violino), ISSM Tchaikovsky Nocera T.se (CZ) (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 31) Lorenzo SBAFFI (Violino), CM “F. Cilea” di Reggio Calabria (2012/2013), ISSM “P. Mascagni” di Livorno (2016/2017-2017/2018);
- 32) Gabriella Adele SBORGI (Canto), ISSM “G. Donizetti” di Bergamo (2015/2016-2016/2017 -2017/2018);
- 33) Giacomo SCINARDO TABERNACOLO (Pianoforte), CM “F. Venezzese” di Rovigo (2015/2016), ISSM “A. Toscanini” di Ribera (AG) (2014/2015) e CM “L. Perosi” di Campobasso (2017/2018);
- 34) Michele Damiano SIGNORILE (Pianoforte Jazz), ISSM “G. Paisiello” di Taranto (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 35) Marco TRAVERSO (Viola), ISSM “V. Bellini” di Caltanissetta (2015/2016-2016/2017-2017/2018);
- 36) Irene VENEZIANO (Pianoforte), CM “A. Scontrino” di Trapani (2013/2014-2014/2015) e ISSM “G. Verdi” di Ravenna (2015/2016) (**doc. 1-36**).

2. Tutte le Istituzioni (“statali” e “non statali”) del comparto AFAM condividono il **medesimo regime giuridico** per ciò che riguarda l’ordinamento didattico generale, l’offerta formativa, i titoli rilasciati, le procedure di reclutamento in quanto:

- *“sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione”* (art. 2, comma 4 della legge n. 508/1999; art. 4 del DPR n. 212/2005);
- istituiscono e attivano *“corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e specializzazione”*; e rilasciano *“specifici diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale”* (art. 2, comma 5 della legge n. 508/1999; artt. 3 e 4 del DPR n. 212/2005);
- disciplinano gli *“ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici redatti nel rispetto del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro”* (art. 10 del DPR n. 212/2005).

Tale equiparazione trova piena corrispondenza anche nell’**organizzazione** degli Istituti, disciplinata dai medesimi criteri di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa (DPR 28.2.2003, n. 132) e nel **trattamento giuridico ed economico del personale** che risulta così disciplinato:

- l’art. 367 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, T.U. in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, equipara il trattamento giuridico economico e lo svolgimento di carriera dei docenti degli ex Istituti musicali pareggiati e dei Conservatori statali (*“3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica. 4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica”*);
- il rapporto di lavoro del personale *“è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 nell’ambito di apposito comparto”* (art. 2, comma 6 della legge n. 508/1999);

- l'art. 1 del CCNQ del 6.3.2001 (**doc. 37**), istitutivo del comparto di contrattazione AFAM, precisa che le norme contrattuali del personale di dette istituzioni “*si applicano anche ai dipendenti degli Istituti Musicali Pareggiati*” (cfr. nota MIUR - D.G. AFAM, n. 4284 dell'1.8.2011 e nota Rag. Generale dello Stato, n. 96797 del 21.6.2012, **doc. 38 e 39**);
- in base alle note MIUR - D.G. AFAM prot. n. 3154 del 9.6.2011 e n. 3156 dell'1.7.2011 (**doc. 40 e 41**), che definiscono le modalità di pubblicazione del bando, i termini per presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei titoli artistici, di studio e di servizio etc., la formazione di graduatorie d'istituto per il reclutamento del personale con contratto a tempo determinato avviene con modalità identiche sia per gli istituti AFAM “statali” che per gli istituti AFAM non statali;
- sempre ai sensi della predetta nota MIUR prot. 3154 del 2011, al servizio prestato presso gli ex Istituti musicali pareggiati è assegnato lo stesso punteggio del servizio prestato presso i Conservatori dello Stato.

Inoltre, la perfetta omogeneità della attività didattica svolta dai docenti (essendo identiche le classi di insegnamento e i programmi di studio approvati dal MIUR) e dunque delle procedure di selezione seguite da Istituti “statali” e “non statali”, ha fatto sì che molti Conservatori, nel periodo 2010-2018, abbiano utilizzato per la copertura di posti a tempo determinato graduatorie d'istituto approvate da AFAM “non statali”, e viceversa.

Tale prassi ha dato vita ad un processo di vera e propria “osmosi” tra le graduatorie degli AFAM “statali” e quelli “non statali” di cui il legislatore ha sino ad oggi sempre tenuto conto nel formare le graduatorie nazionali, come da ultimo avvenuto con la procedura di inserimento in graduatoria indetta in base all'art. 19 del decreto legge 12.9.2013, n. 104 (conv. in legge 8.11.2013, n. 128) che ha perfettamente equiparato il servizio prestato presso gli Istituti AFAM “non statali” e quello prestato presso gli Istituti AFAM “statali”: *“Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato **nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento **presso le suddette istituzioni** alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* (art. 19, comma 2 citato).

3. In coerenza con il descritto quadro normativo e amministrativo la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto, per quanto di interesse, che:

- *“Al fine di superare il precariato nelle **istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica** sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono*

trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508” (art. 1, comma 653);

- *“Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle **istituzioni di cui al comma 653** che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, **in una delle predette istituzioni** nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” (art. 1, comma 655).*

3.1 Sebbene le suindicate previsioni fossero riferite a **tutte le Istituzioni AFAM, senza distinzione tra “statali” e non**, il MIUR, in pretesa attuazione del citato comma 655, ha emanato l'epigrafo **D.M. n. 597 del 14 agosto 2018 (doc. 42)** nell'ambito del quale dispone che la partecipazione alla procedura in esame sia consentita al solo personale docente che ha prestato i tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM “statali”, così **escludendo il personale docente che, come i ricorrenti, ha prestato servizio presso gli AFAM “non statali”**.

In particolare, le previsioni che dispongono in tal senso sono:

- l'art. 1, comma 1, che prevede che le predette graduatorie nazionali siano riferite al solo “*personale docente delle Istituzioni **statali** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- l'art. 2, comma 1, che prevede, quale requisito di ammissione, che il periodo di insegnamento utile sia quello prestato solo “*nelle Istituzioni **statali** di cui l'art. 1 della legge n. 508/99*”;
- gli artt. 4 e 6 che consentono la presentazione della domanda in via telematica ai soli docenti delle Istituzioni AFAM “statali” escludendo i “non statali”;
- l'Allegato A) che alla “*Sezione D) - Requisiti specifici di ammissione*” non consente al personale docente con “*tre anni di insegnamento negli ultimi otto anni*” presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di selezionare (e quindi dichiarare) i predetti Istituti nell'apposito menù “a tendina” (“*punto 3.*”), né di selezionare le “*graduatorie di istituto*” di ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” nell'apposito menù “a tendina” (“*punto 4.*”) con conseguente preclusione alla presentazione della domanda.

3.2 Così i ricorrenti, pur essendo docenti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla legge n. 205/2017 (tre anni di servizio nell'ultimo ottennio con contratto a tempo determinato, conforme al CCNL-AFAM vigente, identico per Conservatori ed ex Istituti musicali pareggiati

e previo superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di Istituto indetto con procedura pubblica nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso Ministero, v. note MIUR prot. 3154 e 3516 del 2011), hanno visto **preclusa la stessa possibilità di presentare la domanda in via telematica per il fatto di aver prestato il predetto servizio presso ex Istituti musicali “pareggiati” e non presso Istituzioni AFAM “statali”**. Più precisamente la domanda compilata in via telematica restava incompleta per l'impossibilità materiale di selezionare gli ex Istituti musicali pareggiati nei menu a tendina della “Sezione D”, relativa ai titoli di accesso alla procedura e, quindi, non poteva essere inviata.

Davanti a questa preclusione materiale/tecnica, i ricorrenti, al fine di manifestare il rispettivo interesse alla presentazione della domanda, hanno tutti presentato domanda utilizzando il modulo cartaceo (“Modello A”) reperibile sul sito del MIUR ed allegato al DM n. 597/18 che, compilato e sottoscritto, è stato inviato via P.E.C. al Conservatorio sede della commissione di valutazione di ciascun docente e, per conoscenza, al MIUR (1-36).

Al “Modello A” è stata allegata una dichiarazione in cui i ricorrenti, specificando che la domanda cartacea era presentata a causa della preclusione di utilizzo della modalità telematica, hanno pure chiesto l'ammissione “*quanto meno con riserva*” alla procedura preannunciando comunque di ricorrere in via giurisdizionale.

4. Orbene, nelle more della pubblicazione della graduatoria provvisoria (ormai imminente siccome prevista dal D.M. entro il 6 novembre 2018), i ricorrenti, non avendo ricevuto alcun favorevole riscontro e, comunque, ritenendo immediatamente lesive, siccome direttamente escludenti, le illustrate clausole, affidano la tutela della propria posizione soggettiva al presente ricorso in ragione dei seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 508/99; violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 112/2005. Violazione e falsa applicazione dei generali principi di imparzialità e buon andamento della P.A. in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere; disparità di trattamento; contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste; violazione del generale principio dell'affidamento.

Come ricordato in narrativa, le fonti normative ed amministrative prevedono, ormai da oltre 20 anni, una piena e perfetta equiparazione tra Istituzioni AFAM “statali” e “non statali” nonché tra i relativi servizi ivi prestati.

La legge n. 205/2017, nel dettare specifiche disposizioni per il superamento del “precariato” nelle “*istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, (comma 653) si pone su questa linea, **richiamando indistintamente l'intero comparto AFAM** così come perimetrato dalla legge n. 508/1999 e poi dalle successive disposizioni attuative.

In questa ineludibile logica, ai fini della costituzione delle graduatorie nazionali previste dai citati commi 653 e 655, le Accademie di belle arti, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati devono ritenersi **tutti equiparati senza alcuna distinzione**.

Se il legislatore avesse voluto introdurre una distinzione (pur in irragionevole contraddizione con l'assetto normativo ed amministrativo consolidatosi nel tempo e, quindi, incorrendo in un palese vizio di costituzionalità), avrebbe usato il diverso ed agevole dato testuale della

aggettivazione limitativa “statali”, che invece è stata inserita solo nell’impugnato D.M. in evidente violazione e falsa applicazione delle norme di riferimento e, comunque, dei basilari principi ermeneutici tesi ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

In questo senso dunque il DM viola apertamente le citate previsioni della legge n. 205/2017 e i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e logicità dell’azione amministrativa, determinando una grave disparità di trattamento in danno dei ricorrenti.

Al riguardo la giurisprudenza ha sempre rilevato questa figura sintomatica di eccesso di potere dell’azione amministrativa come di incostituzionalità della normativa in caso di atti o di norme che trattino in maniera irragionevolmente diversa situazioni sostanzialmente identiche siccome consolidatesi nella relativa omologa disciplina (si veda tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 26.7.2018, n. 4564 e Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17.3.2017, n. 530 nel senso che il vizio di disparità di trattamento in tanto rileva in quanto, una volta rimosso, sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di ragionevole equità e legittimità). E la fattispecie in esame integra chiaramente questa patologia.

Né, peraltro, nel leggere il comma 653 alla luce del vigente quadro normativo, può farsi confusione tra lo stanziamento dei fondi (“statali”) e le Istituzioni AFAM considerate dal predetto comma *tout court* come “statali” e “non statali”, anche tenuto conto che la finalità di “superamento del precariato” è logicamente riferibile alla esigenza di stabilizzazione in via generale dell’intero comparto AFAM.

Al riguardo, è opportuno ricordare che codesto Ecc.mo Tar ha ripetutamente riconosciuto la piena equipollenza del servizio prestato presso tutte le Istituzioni AFAM, senza operare alcuna distinzione fra Istituzioni “statali” e “non statali”, ma anche ponendo sullo stesso piano persino i docenti che hanno insegnato in corsi c.d. “accademici” (come i ricorrenti) e docenti che hanno insegnato in corsi c.d. “pre-accademici” (cioè i corsi che i Conservatori organizzano per studenti non ancora in grado di accedere ai corsi di studio accademici triennali, v. di recente Tar Lazio, sez. II bis, 9.10.2018, n. 9822).

E del resto, che l’attuale ordinamento non faccia alcuna differenziazione tra istituzioni “statali” e “non statali” e che dunque non vi sia alcuna *ragione* giustificatrice di un diverso trattamento giuridico, si trae indirettamente anche da altri non meno decisivi profili.

In primo luogo, si consideri che gli stanziamenti previsti nel comma 653 sono prioritariamente destinati alla stabilizzazione dei docenti inseriti nelle graduatorie di cui alla precedente legge 8 novembre 2013, n. 128, molti dei quali hanno maturato il diritto di accedervi proprio **prestando servizio negli ex Istituti Musicali Pareggiati, dove tuttora alcuni continuano ad insegnare.**

Inoltre, se il comma 653 fosse riferito ai soli docenti “non di ruolo” delle Istituzioni “statali”, la domanda di inserimento nella costituenda graduatoria potrebbe essere presentata anche da docenti già “di ruolo” di Istituzioni “non statali”, purché in possesso dei requisiti di ammissione e cioè del triennio di insegnamento presso Istituzioni AFAM “statali” che, ad esempio, potrebbe possedere un docente di ruolo in un ex Istituto Musicale Pareggiato che, nell’ultimo ottennio, abbia anche insegnato per un triennio con moduli da 125 ore annue in un Conservatorio statale.

In tal caso, l'illogica conseguenza sarebbe che una norma destinata al "superamento del precariato", con i relativi stanziamenti finanziari, **andrebbe a beneficio di docenti già titolari di contratto a tempo indeterminato** con evidente sviamento dalla stessa *ratio legis*.

Inoltre, si consideri che molti dei ricorrenti non hanno partecipato ad ulteriori graduatorie d'istituto bandite da istituzioni AFAM "statali" o, pur avendo ricevuto proposte contrattuali da queste ultime, hanno optato per nomine annuali presso gli ex Istituti musicali pareggiati, confidando legittimamente ed in perfetta buona fede nella ormai pacifica e consolidata equiparazione giuridica di tali servizi.

Sotto tale aspetto, l'assetto determinato dall'impugnato DM produce pertanto una solare **violazione del legittimo affidamento ingenerato** in ordine all'equipollenza giuridica sin qui riconosciuta dall'ordinamento tra il personale docente "statale" e quello "non statale".

Il quadro di illogica e contraddittoria discriminazione disegnato dal DM impugnato si completa considerando che il servizio prestato presso le istituzioni AFAM "non statali", se da un lato, in base agli artt. 1 e 2, non è requisito utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria, dall'altro, in base all'art. 8 dello stesso DM, **è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio** (v. "*Sezione E*" - *Ulteriori Titoli*" della procedura telematica).

Peraltro, sempre ai sensi del predetto art. 8, risultano utili ai fini del punteggio anche i servizi prestati presso Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ai sensi dell'art.11 del DPR 212/2005, cioè istituzioni diverse dagli ex Istituti Musicali Pareggiati in quanto Istituzioni non ricomprese nell'art. 1 comma 1 del DPR 132/2003 e che, seppur autorizzate al rilascio del titolo accademico, non hanno applicato né i regolamenti per la composizione degli organi, né le norme contrattuali, né le direttive impartite dal MIUR sia per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria, sia per quanto riguarda il reclutamento e la contrattualizzazione del personale.

Sicché, l'ulteriore effetto paradossale che il DM ha determinato è che due situazioni di fatto identiche (quelle dei docenti precari di Conservatori ed ex Istituti musicali pareggiati) non solo vengono considerate diverse ai fini dell'ammissione alla procedura (v. "*Sezione D*"), ma addirittura (v. "*Sezione E*") sono poste sullo stesso piano di altre Istituzioni non equipollenti (per via delle diverse procedure selettive del personale e di inquadramento dello stesso).

Ed ancora, come esposto in narrativa, nella procedura telematica predisposta dal MIUR, non solo non è possibile selezionare gli ex Istituti musicali pareggiati nel menu a tendina delle istituzioni presso cui i candidati abbiano prestato servizio per poter accedere alla graduatoria, ma - sempre nella "*Sezione D*" - risulta impossibile selezionare gli stessi Istituti musicali pareggiati tra le Istituzioni dalle cui graduatorie (predisposte nel rispetto delle note MIUR prot. 3154 e 3516 del 2011 e regolarmente pubblicate sul sito del Ministero, così come i relativi bandi) è maturato il diritto alla sottoscrizione dei contratti di lavoro.

In pratica, il MIUR (nonostante ciò non risulti da nessuna parte, neanche nello stesso DM impugnato), nel predisporre la procedura telematica, non solo ha disconosciuto il servizio negli ex Istituti Musicali Pareggiati, ma si è addirittura spinto a disconoscere **la validità delle graduatorie formate dai predetti istituti in ottemperanza alle citate note 3154 e 3516 del 2011.**

Pertanto, per assurdo, anche chi ha insegnato in Conservatorio attingendo da graduatorie d'istituto di un ex Istituto musicale pareggiato (la legge consente che più Istituzioni pubbliche e

private possano attingere da una stessa graduatoria d'istituto, stilata indifferentemente da un Conservatorio o da un ex Istituto musicale pareggiato, purché questa graduatoria sia stata emanata nel rispetto delle note MIUR 3154 e 3516), si trova impossibilitato a chiudere e trasmettere la domanda *online*.

Ovviamente, la previsione è immediatamente lesiva anche per i ricorrenti, poiché al pari del mancato riconoscimento del servizio presso gli ex Istituti musicali pareggiati (previsto quale requisito di ammissione), anche il mancato riconoscimento delle graduatorie d'Istituto preclude la partecipazione alla procedura non consentendo di chiudere e trasmettere telematicamente la domanda.

Da qui la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati di cui si chiede l'annullamento *in parte qua*.

ISTANZA CAUTELARE

Al *fumus boni iuris* ricavabile dalle ragioni sin qui esposte si affianca il *periculum in mora*, considerato che, nella perdurante efficacia delle illegittime ed inequivoche previsioni del DM, le domande dei ricorrenti presentate con modalità diverse da quella telematica sono sostanzialmente escluse dalla procedura in quanto qualificate dal bando come inammissibili.

Conseguentemente, anche a prescindere dall'adozione di formali determinazioni di esclusione espressa, nell'attuale assetto delineato dal D.M. impugnato le domande presentate dai ricorrenti non saranno, comunque, valutate ai fini dell'inserimento nelle graduatorie nazionali provvisorie che - per ciascun settore artistico disciplinare e fascia - verranno pubblicate "*entro il 6 novembre 2018*" secondo la specifica indicazione dell'art. 9 del DM impugnato.

Di qui la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile connaturato alla predeterminata esclusione dei ricorrenti dalla procedura in questione, rispetto alla quale appare ragionevole e non certo foriera di pregiudizi in capo alla P.A., la concessione di una misura cautelare che, nel disporre la sospensione dell'efficacia delle predette clausole escludenti, ordini al MIUR di considerare come ammissibili le domande presentate dai ricorrenti in forma cartacea via p.e.c. (stante la spiegata impossibilità materiale/tecnica di presentarle per via telematica come prescritto dall'art. 4 del DM impugnato) ai fini della relativa valutazione per l'utile inserimento nelle graduatorie nazionali.

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

In relazione alla spiegata istanza cautelare, considerato che non sono previste nel calendario della sezione III bis (cui verrebbe assegnato il ricorso) udienze camerali utili nel rispetto dell'ordinario termine dilatorio prima del 6 novembre 2018 (data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie), si ritiene sussistente il presupposto della estrema gravità ed urgenza per disporre una misura cautelare provvisoria nel senso sopra spiegato della sospensione degli effetti delle impugnate previsioni escludenti affinché il MIUR e, per esso, gli organi preposti valutino le domande dei ricorrenti per l'utile inserimento nelle suddette imminenti graduatorie provvisorie.

Al riguardo vale la pena segnalare che risultano già concesse con recentissimi Decreti presidenziali della Sezione Terza Bis (nn. 5840/18; 5848/18; 5849/18; 5850/18) misure cautelari provvisorie rivolte alle medesime clausole escludenti e strumentali alla partecipazione dei ricorrenti alla procedura in questione; con contestuale fissazione della trattazione cautelare

collegiale alla camera di consiglio del prossimo 4 dicembre 2018 (quindi in data successiva a quella della prevista approvazione delle successive graduatorie definitive al 23 novembre).

Subordinata istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

Nell'ipotesi in cui S.E. il Presidente, discostandosi dai suindicati decreti, non ravvisasse i presupposti per disporre le invocate misure cautelari provvisorie, si chiede di voler disporre l'abbreviazione a 10 gg. del termine dilatorio ordinario affinché possa essere svolta direttamente la trattazione collegiale dell'istanza cautelare alla udienza del 23 ottobre 2018, autorizzando altresì il sottoscritto difensore alla notifica dell'invocato decreto di abbreviazione anche a mezzo fax e/o per via telematica.

Pertanto,

si chiede

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previa concessione di idonea misura cautelare anche provvisoriamente decretata, voglia annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente giudizio vertendo in materia di pubblico impiego sconta un C.U. pari ad Euro 325,00.

Roma, 10 ottobre 2018.

Avv. Roberto Colagrande>>

2. Ora, con il presente atto di motivi aggiunti i ricorrenti intendono censurare l'implicita rispettiva esclusione sottesa al mancato inserimento nelle graduatorie definitive riferite al concorso indetto con D.M. 14.8.2018 n. 597 (c.d. "concorso docenti precari AFAM" per la formazione di graduatorie nazionali da cui attingere per assunzioni nelle Istituzioni AFAM) per le quali ciascuno di essi ha presentato rispettiva domanda di inserimento, e cioè:

- 1) Alfonso ALBERTI: graduatoria "*CODI/21 (ex F310) Pianoforte - I fascia*" per la quale ha fatto domanda **(doc. 1)**;
- 2) Antonino ARCODIA: graduatoria "*COMJ/11 (ex F540) Batteria e percussioni jazz - I fascia*" per la quale ha fatto domanda **(doc. 2)**;
- 3) Elena BAKANOVA: graduatoria "*CODI/24 (ex F580) Musica vocale da camera - I fascia*" per la quale ha fatto domanda **(doc. 3)**;
- 4) Livio Luigi BOLLANI: graduatoria "*COTP/01 (ex F020) Teoria Dell'Armonia e Analisi - I fascia*" per la quale ha fatto domanda **(doc. 4)**;
- 5) Sem CERRITELLI: graduatoria "*CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico - II fascia*" per la quale ha fatto domanda **(doc. 6)**;
- 6) Maria CLEMENTI: graduatoria "*CODI/21 (ex F310) Pianoforte - I fascia*" per la quale ha fatto domanda **(doc. 8)**;

- 7) Letizia COLAJANNI: graduatoria “*CODI/23 (ex F080) Canto - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 9)**;
- 8) Enrico CORAPI: graduatoria “*COTP/06 (ex F350) Teoria, Ritmica e Percezione Musicale - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 10)**;
- 9) Federico COSTANZA: graduatoria “*COTP/06 (ex F350) Teoria, Ritmica e Percezione Musicale - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 11)**;
- 10) Salvatore Claudio CUSMANO: graduatoria “*COMJ/02 (ex F540) Chitarra jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 13)**;
- 11) Lorenzo FRANCO: graduatoria “*COMJ/12 (ex F540) Canto jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 14)**;
- 12) Giuseppe GARRA: graduatoria “*CODI/23 (ex F080) Canto - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 15)**;
- 13) Marco GEMELLI: graduatoria “*CODI/18 (ex F520) Fisarmonica - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 16)**;
- 14) Giuseppe GRECO: graduatoria “*CODI/21 (ex F310) Pianoforte - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 17)**;
- 15) Mariafrancesca LATELLA: graduatoria “*CODI/09 (ex F100) Clarinetto - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 18)**;
- 16) Diego Maria MACCAGNOLA: graduatoria “*COTP/03 (ex F320) Pratica e lettura pianistica - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 19)**;
- 17) Maria Laura MARTORANA: graduatoria “*CODI/23 (ex F080) Canto - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 20)**;
- 18) Fabrizio MEZZARI: graduatoria “*CODI/16 (ex F360) Tromba - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 21)**;
- 19) Claudia MORELLI: graduatoria “*COMI/01 (ex F160) Esercitazioni corali - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 22)**;
- 20) Alberto NOSE’: graduatoria “*CODI/21 (ex F310) Pianoforte - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 23)**;
- 21) Antonio OSTUNI: graduatoria “*CODI/01 (ex F050) Arpa - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 24)**;
- 22) Nicolò PANTALEO: graduatoria “*CODI/15 (ex F440) Saxofono - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 25)**;

- 23) Francesco PASQUALOTTO: graduatoria “CODI/21 (ex F310) *Pianoforte - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 26)**;
- 24) Francesco PETRENI: graduatoria “COMJ/11 (ex F540) *Batteria e percussioni jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 27)**;
- 25) Fabio PIAZZALUNGA: graduatoria “CODI/25 (ex F010) *Accompagnamento pianistico - II fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 28)**;
- 26) Matteo PIPPA: graduatoria “CODI/06 (ex F390) *Violino - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 29)**;
- 27) Tatiana REOUT: graduatoria “CODI/06 (ex F390) *Violino - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 30)**;
- 28) Lorenzo SBAFFI: graduatoria “COMI/02 (ex F170) *Esercitazioni orchestrali - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 31)**;
- 29) Gabriella Adele SBORGI: graduatoria “CODI/23 (ex F080) *Canto - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 32)**;
- 30) Giacomo SCINARDO TABERNACOLO: graduatoria “CODI/21 (ex F310) *Pianoforte - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 33)**;
- 31) Michele Damiano SIGNORILE: graduatoria “COMJ/09 (ex F540) *Pianoforte jazz - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 34)**;
- 32) Marco TRAVERSO: graduatoria “CODI/05 (ex F370) *Viola*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 35)**;
- 33) Irene VENEZIANO: graduatoria “CODI/21 (ex F310) *Pianoforte - I fascia*” per la quale ha fatto domanda **(doc. 36)**.

2.1 Ciò premesso, giova ribadire che i ricorrenti (**cfr. docc. 1-36**) sono tutti docenti che hanno prestato - e taluni prestano - servizio presso gli ex Istituti musicali pareggiati (oggi “*Istituti superiori di studi musicali e coreutici*” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 508/1999) che con le altre Istituzioni “statali” (i Conservatori, le Accademie Statali o gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche – ISIA) e “non statali” (Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ai sensi dell’art.11 del DPR n. 212/2005) costituiscono il cosiddetto “Comparto AFAM” (cfr. art. 1 comma 1 della citata legge n. 508/99 secondo cui “*Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di*

musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale”).

Il c.d. “comparto AFAM” contempla due distinte tipologie di istituzioni:

- Conservatori ed ex Istituti Musicali Pareggiati, individuati e disciplinati dalla legge n. 508/1999 assieme alle Accademie di belle arti statali, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

- Accademie di Belle Arti private e altre istituzioni paritarie autorizzate al rilascio del titolo accademico le altre istituzioni, ai sensi del DPR n. 212/2005.

Le istituzioni del primo tipo sono, come detto, da sempre e totalmente equiparate tra loro, specie con riferimento alle modalità di reclutamento dei docenti ed al loro inquadramento contrattuale; quelle del secondo tipo sono soggette ad un diverso regime giuridico.

Tale distinzione è pacifica anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui nell’ordinamento vigente: *“le Accademie di belle arti legalmente riconosciute non rientrano - come confermato, peraltro, dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. I, 10 giugno 2009, n. 3075/2009 e Sez. II, 20 dicembre 2007, n. 2629/2007) - nel complesso delle istituzioni educative facenti parte del sistema di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, poiché il legislatore, quando ha inteso equiparare le istituzioni parificate a quelle statali, lo ha fatto tramite una esplicita disposizione, come nel caso degli <<Istituti musicali pareggiati>>”* (Cons. di Stato, sez. II, 26.2.2016, n. 546).

Gli Istituti musicali pareggiati non sono pertanto istituzioni paritarie, ma sono **istituzioni di livello universitario**, in tal senso perimetrare dall'art. 2 della legge 508/1999, esplicitamente equiparate a quelle statali in forza di legge. In quanto tali, anche l'insegnamento presso di esse deve essere equiparato (TAR Lazio, Sez. III Bis, 20.11.2018 n. 11543: *“È da rilevare che l'art.2, comma 4, l. 508/1999 ha equiparato le Accademie di belle arti (e gli Istituti musicali pareggiati) alle Università, con la conseguente equiparazione, ai fini che qui interessa, dell'insegnamento impartito presso*

le Accademie a quello impartito presso le Università. In conclusione, il ricorso deve essere accolto [...]”.

2.2 Tutte le Istituzioni (“statali” e “non statali”) del comparto AFAM condividono il medesimo regime giuridico per ciò che riguarda l’ordinamento didattico generale, l’offerta formativa, i titoli rilasciati, le procedure di reclutamento in quanto:

- *“sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione”* (art. 2, co. 4, l. n. 508/99; art. 4 d.p.r. n. 212/2005);
- istituiscono e attivano *“corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e specializzazione”*; e rilasciano *“specifici diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale”* (art. 2, co. 5, l. n. 508/99; artt. 3 e 4 d.p.r. n. 212/2005);
- disciplinano gli *“ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici redatti nel rispetto del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro”* (art. 10 d.p.r. n. 212/2005).

Tale equiparazione trova piena corrispondenza anche nell’**organizzazione** degli Istituti, disciplinata dai medesimi criteri di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa (DPR 28.2.2003, n. 132) e nel **trattamento giuridico ed economico del personale** che risulta così disciplinato:

- l’art. 367 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, T.U. in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, equipara il trattamento giuridico economico e lo svolgimento di carriera dei docenti degli ex Istituti musicali pareggiati e dei Conservatori statali (*“3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica. 4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica”*);

- il rapporto di lavoro del personale “*è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 nell’ambito di apposito comparto*” (art. 2, comma 6 della legge n. 508/1999);
- l’art. 1 del CCNQ del 6.3.2001 (**doc. 37**), istitutivo del comparto di contrattazione AFAM, precisa che le norme contrattuali del personale di dette istituzioni “*si applicano anche ai dipendenti degli Istituti Musicali Pareggiati*” (cfr. nota MIUR - D.G. AFAM, n. 4284 dell’1.8.2011 e nota Rag. Generale dello Stato, n. 96797 del 21.6.2012, **doc. 38 e 39**);
- in base alle note MIUR - D.G. AFAM prot. n. 3154 del 9.6.2011 e n. 3156 dell’1.7.2011 (**doc. 40 e 41**), che definiscono le modalità di pubblicazione del bando, i termini per presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei titoli artistici, di studio e di servizio etc., la formazione di graduatorie d’istituto per il reclutamento del personale con contratto a tempo determinato avviene con modalità identiche sia per gli istituti AFAM “statali” che per gli istituti AFAM non statali;
- sempre ai sensi della predettanota MIUR prot. 3154 del 2011, al servizio prestato presso gli ex Istituti musicali pareggiati è assegnato lo stesso punteggio del servizio prestato presso i Conservatori dello Stato.

Inoltre, la perfetta omogeneità della attività didattica svolta dai docenti (essendo identiche le classi di insegnamento e i programmi di studio approvati dal MIUR) e dunque delle procedure di selezione seguite da Istituti “statali” e “non statali”, ha fatto sì che molti Conservatori, nel periodo 2010-2018, abbiano utilizzato per la copertura di posti a tempo determinato graduatorie d’istituto approvate da AFAM “non statali”, e viceversa.

Tale prassi ha dato vita ad un processo di vera e propria “osmosi” tra le graduatorie degli AFAM “statali” e quelli “non statali” di cui il legislatore ha sino ad oggi sempre tenuto conto nel formare le graduatorie nazionali, come da ultimo avvenuto con la procedura di inserimento in graduatoria indetta in base all’art. 19 del decreto legge 12.9.2013, n. 104 (conv. in legge 8.11.2013, n. 128) che ha perfettamente equiparato il servizio prestato

presso gli Istituti AFAM “non statali” e quello prestato presso gli Istituti AFAM “statali”: *“Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato **nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento **presso le suddette istituzioni** alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* (art. 19, comma 2 citato).

2.3 In coerenza con il descritto quadro normativo e amministrativo la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto, per quanto di interesse, che:

- *“Al fine di superare il precariato nelle **istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica** sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* (art. 1, comma 653);

- *“Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle **istituzioni di cui al comma 653** che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, **in una delle predette istituzioni** nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” (art. 1, comma 655).*

2.4 Sebbene le suindicate previsioni fossero riferite a **tutte le Istituzioni AFAM, senza distinzione tra “statali” e non**, il MIUR, in pretesa attuazione del citato comma 655, ha emanato l’epigrafato **D.M. n. 597 del 14 agosto 2018 (doc. 42)** nell’ambito del quale dispone che la partecipazione alla procedura in esame sia consentita al solo personale docente che ha prestato i tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM “statali”, così **escludendo il personale docente che, come i ricorrenti, ha prestato servizio presso gli AFAM “non statali”**.

In particolare, le previsioni che dispongono in tal senso sono:

- l’art. 1, comma 1, che prevede che le predette graduatorie nazionali siano riferite al solo *“personale docente delle Istituzioni **statali** dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
- l’art. 2, comma 1, che prevede, quale requisito di ammissione, che il periodo di insegnamento utile sia quello prestato solo *“nelle Istituzioni **statali** di cui l’art. 1 della legge n. 508/99”*;

- gli artt. 4 e 6 che consentono la presentazione della domanda in via telematica ai soli docenti delle Istituzioni AFAM “statali” escludendo i “non statali”;
- l’Allegato A) che alla “*Sezione D) - Requisiti specifici di ammissione*” non consente al personale docente con “*tre anni di insegnamento negli ultimi otto anni*” presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” di selezionare (e quindi dichiarare) i predetti Istituti nell’apposito menù “a tendina” (“*punto 3.*”), né di selezionare le “*graduatorie di istituto*” di ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali” nell’apposito menù “a tendina” (“*punto 4.*”) con conseguente preclusione alla presentazione della domanda.

Così i ricorrenti, pur essendo docenti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla legge n. 205/2017 (tre anni di servizio nell’ultimo ottennio con Co.Co.Co. o contratto a tempo determinato, conforme al CCNL-AFAM vigente, identico per Conservatori ed ex Istituti musicali pareggiati e previo superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie di Istituto indetto con procedura pubblica nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso Ministero, v. note MIUR prot. 3154 e 3516 del 2011), vedevano preclusa la stessa possibilità di presentare la domanda in via telematica per il fatto di aver prestato il predetto servizio presso ex Istituti musicali “pareggiati” e non presso Istituzioni AFAM “statali”. Più precisamente la domanda compilata in via telematica restava incompleta per l’impossibilità materiale di selezionare gli ex Istituti musicali pareggiati nei menu a tendina della “Sezione D”, relativa ai titoli di accesso alla procedura e, quindi, non poteva essere inviata.

Davanti a questa preclusione materiale/tecnica, i ricorrenti, al fine di manifestare il rispettivo interesse alla presentazione della domanda, presentavano tutti domanda utilizzando il modulo cartaceo (“Modello A”) reperibile sul sito del MIUR ed allegato al DM n. 597/18 che, compilato e sottoscritto, veniva inviato via pec al Conservatorio sede della commissione di valutazione di ciascun docente e, per conoscenza, al MIUR (**docc. 1-36**).

Al “Modello A” veniva allegata una dichiarazione in cui i ricorrenti, specificando che la domanda cartacea era presentata a causa della preclusione di utilizzo della modalità telematica, chiedevano l'ammissione “quanto meno con riserva” alla procedura preannunciando comunque di ricorrere in via giurisdizionale.

3. Nelle more della pubblicazione della graduatoria provvisoria (prevista dal D.M. entro il 6 novembre 2018), i ricorrenti, non avendo ricevuto alcun favorevole riscontro e, comunque, ritenendo immediatamente lesive, siccome direttamente escludenti, le illustrate clausole, le impugnavano dinanzi a codesto Tar Lazio deducendo i seguenti motivi:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 508/99; violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 112/2005. Violazione e falsa applicazione dei generali principi di imparzialità e buon andamento della P.A. in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: disparità di trattamento; contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste; violazione del generale principio dell’affidamento”.

I ricorrenti formulavano altresì apposita istanza cautelare affinché fosse ordinato al MIUR di considerare come ammissibili le domande presentate via p.e.c. ai fini della relativa valutazione per l’utile inserimento nelle graduatorie nazionali.

Inoltre, considerato che l’unica camera di consiglio utile prevista in calendario prima del 6 novembre (data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie) sarebbe stata quella del 23 ottobre 2018, rispetto alla quale però non si sarebbe rispettato il termine ordinario dilatorio di 20 gg. liberi dalla data di notifica del ricorso, veniva articolata anche una istanza di misure cautelari provvisorie orientata ad ottenere la concessione di un Decreto presidenziale anticipatorio delle misure cautelari suindicate da discutere collegialmente alla udienza che sarebbe stata all’uopo fissata.

Infine, per scrupolo ed in subordine, nell’ipotesi in cui non fossero stati ravvisati i presupposti di estrema gravità ed urgenza per disporre le invocate misure cautelari provvisorie, era stata chiesta anche l’abbreviazione a 10 gg. del suddetto termine dilatorio ordinario affinché fosse disposta direttamente la trattazione collegiale alla udienza del 23 ottobre.

Il ricorso veniva pertanto notificato (in data 10.10.2018) e depositato (in data 11.10.2018) e, senza alcuna decisione sulle istanze di misure monocratiche, veniva fissata la camera di consiglio per il giorno 23.10.2018.

3.1 All'esito della suddetta camera di consiglio, veniva adottata la Ordinanza n. 6524/18, che ha respinto l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Considerato che la ratio della disposizione di cui al combinato disposto dei commi 656 e 653 dell'art. 1 della l. 205/2017 pare, a una sommaria cognitio, limitare alle sole istituzioni statali dell'AFAM l'inclusione in graduatoria al fine del superamento del precariato che le riguarda, come del resto discende dall'esame della relazione tecnica di cui ai lavori parlamentari, dalla quale risulta che <<la disposizione prevede dall'a.a. 2018/19 un turn over del personale delle istituzioni Afam statali pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente>>; che conseguentemente la disposizione contenuta nel DM, laddove aggiunge <<statali>> a <<Istituzioni AFAM>> presente nel citato art. 1, appare meramente esplicativa, non ponendosi dunque né in contrasto né differendo, nella sostanza, da tale articolo; ritenuto che in ogni caso restano efficaci le graduatorie di istituto alle quali si attinge per gli Istituti Superiori di Studi Musicali e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, per i quali peraltro è in corso il processo di statizzazione (co. 652, l. cit.), sicché i relativi docenti, non inclusi nella graduatoria ex DM n.597/2018, potranno continuare a essere interessati dai relativi incarichi a tempo determinato; considerato, quanto ai docenti che allegano l'avvenuta maturazione in parte all'estero del prescritto triennio di precariato, che le disposizioni esaminate sottendono la ratio di rimediare a precariato storico registrato sul territorio nazionale e postulano un'implicita previa ricognizione del quadro complessivo delle docenze espletate in regime di precariato sul territorio nazionale e delle correlative risorse previsionali necessarie; considerato inoltre che, quanto ai co.co.co., posto che il loro impegno è comunque rapportato alle ore di lezione, la misura stabilita come minima non pare , prima facie, incongrua”.*

3.2 I ricorrenti proponevano dunque appello cautelare con richiesta di misure monocratiche che il Presidente della Sesta sezione del Consiglio di

Stato rigettava atteso che *“in relazione al breve periodo di attesa della c.c. di trattazione collegiale fissata alla data del 22 novembre 2018, non vi sono i presupposti per emettere la richiesta misura cautelare monocratica”* (**doc. 43**). All’esito della predetta camera di consiglio, il Consiglio di Stato adottava l’ordinanza n. 5678/2018 con cui disponeva *“che a cura della Segreteria venga trasmessa al Tar una copia della presente ordinanza volta a sollecitare la valutazione di una pronta definizione nel merito della presente controversia ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.”*, ritenendo che *“allo stato, nell’ambito della delibazione propria della presente fase cautelare ed al fine altresì di evitare la formazione di posizioni soggettive interinali suscettibili di eventuale mutamento una volta deciso definitivamente il merito della controversia, che la più appropriata tutela che può essere ora assicurata a fronte della proposta domanda cautelare consista nella sola sottoposizione ai primi Giudici della valutazione di una sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado, in occasione del quale possono essere approfonditamente valutate, alla luce altresì delle deduzioni articolate con l’appello cautelare, tutte le questioni sottese alle diverse censure articolate con l’originario ricorso introduttivo”* (**doc. 44**).

4. Nelle more, con nota prot. n. 16568 del 23.11.2018 il MIUR ha pubblicato le “graduatorie definitive” meglio indicate in epigrafe (precedute da quelle “provvisorie”; **docc. 45-46**) che, non riportando i nominativi dei ricorrenti, implicano la relativa definitiva esclusione.

Di qui l’esigenza di impugnare con il presente atto di motivi aggiunti le predette graduatorie, per quanto di rispettivo interesse e nella parte in cui sono di fatto esclusi dalle stesse, siccome viziate in via derivata per i seguenti motivi in

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 653 E 655 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 508/99; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 112/2005. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;

**CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE;
VIOLAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.**

4.1 Come ricordato in narrativa, le fonti normative e amministrative di riferimento prevedono, ormai da oltre 20 anni, una piena e perfetta equiparazione tra Istituzioni AFAM “statali” e “non statali” nonché tra i relativi servizi ivi prestati.

Come altrettanto noto, al fine di razionalizzare il reclutamento del personale docente dei Conservatori e degli Istituti musicali Pareggiati, la legge n. 508/1999 ha previsto l'adozione di un apposito regolamento che, ad oggi, a quasi vent'anni di distanza, il MIUR non ha ancora adottato.

Tale lacuna (più volte accertata, v. da ultimo Cons. di Stato, sez. VI, 11.10.2018, n. 5934) ha costretto il MIUR a predisporre graduatorie nazionali in cui nel corso degli anni far indistintamente confluire i docenti dei Conservatori e degli Istituti musicali Pareggiati.

Dette graduatorie hanno rappresentato una soluzione temporanea alle criticità derivanti dalla mancata adozione del regolamento imposto dalla legge n. 508/1999 (v. in tal senso la Risoluzione della 7° Commissione Permanente del Senato - n. 90 del 19.12.17, **doc. 47**).

Ed infatti, perdurando detta lacuna regolamentare, nel 2017 la legge n. 205 ha disposto la formazione di ulteriori graduatorie, prevedendo che il personale docente che non sia titolare di un contratto a tempo indeterminato nelle “*istituzioni AFAM*” ed in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma sia inserito in apposite graduatorie, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato in subordine alle vigenti graduatorie di cui alla legge 128/2013 (graduatorie nelle quali sono confluiti i docenti di Conservatori e Istituti musicali Pareggiati che a quella data avevano maturato tre anni di servizio).

In pratica, il Legislatore del 2017, in coerenza con quanto fatto sino ad allora, ha inteso disciplinare e tutelare la posizione dei docenti AFAM che - come i ricorrenti - abbiano maturato i tre anni di servizio tra il 2014 (anno di entrata in vigore delle graduatorie di cui alla legge 128/2013) e il 2018.

4.2 Ciò è dimostrato senza tema di smentita oltre che dal già inequivoco dato testuale della norma, dagli stessi lavori preparatori da cui peraltro emerge che anche il turn over del personale riguarderà le Istituzioni Afam e

non solo quelle “statali”, risultando detto aggettivo inserito da un emendamento approvato dalla Camera ma non dal Senato e dunque non riferibile né al testo della norma (dove appunto non è presente) né alla voluntas legis.

Tale dato risulta confermato anche dal relativo “dossier” (*“Le leggi (L. 205/2017) - Legge di bilancio 2018 - Volume II - Articolo 1, commi 394-792 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Servizio Studi Collana: Progetti di legge n°642/7, pubblicato il 6 febbraio 2018”*), consultabile sul sito della Camera alla voce “Reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM” (<http://www.camera.it/leg17/465?tema=afam>) che così recita:

- *“I commi 653-655 [...] recano varie novità in materia di personale docente delle Istituzioni AFAM, in particolare stanziando risorse per superare il precariato, istituendo ulteriori graduatorie nazionali e agevolando il turnover”*

- *“Il comma 653 autorizza, innanzitutto, la spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, [...] al fine di superare il precariato nelle istituzioni AFAM (per le quali v. ante, scheda relativa ai co. 644-645) ” / N.B. La richiamata scheda relativa ai co. 644-645 a sua volta recita che: “Le previsioni del comma 644 si applicano esplicitamente sia alle Istituzioni AFAM statali, sia alle Istituzioni private [...]”*

- *“Il comma 655 prevede l’istituzione di ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’a.a. 2017/2018 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi 8, nei corsi delle Istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dei diplomi accademici di primo e di secondo livello, del diploma accademico di specializzazione, del diploma accademico di formazione alla ricerca, del diploma di perfezionamento o master (art. 3 del DPR 212/2005) e nei percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (art. 3, co. 3, DM 249/2010)”*

- *“Il comma 654 stabilisce che, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM è pari al 100% dei risparmi derivanti*

dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti vacanti.” (doc. 48, pag. 327 e ss.).

Dal dossier emerge nitidamente che le norme per il superamento del precariato sono quelle di cui ai commi 653, 654 e 655 (vedi pagg. 327-330) e riguardano indistintamente tutte le istituzioni AFAM (non solo quelle statali). Dette norme sono autonome e distinte da quelle afferenti il processo di statizzazione (commi 652, 656 e 657), le quali sono a loro volta commentate nel documento da pag. 323 a pag. 326 senza alcun riferimento al problema del precariato.

Trova altresì conferma che il Legislatore con la legge n. 205/2017 ha disciplinato la posizione dei docenti che abbiano maturato i tre anni di servizio dopo il 2014 e che non siano potuti entrare nella precedente graduatoria a causa della mancata emanazione del regolamento sul reclutamento (*“Quest’ultima previsione, dunque, supera - senza una esplicita novella - quella recata dall’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013, in base al quale l’inclusione nelle stesse graduatorie era prevista (solo) fino all’emanazione del regolamento in questione”*).

In questo senso, dunque, il DM viola apertamente le citate previsioni della legge n. 205/2017 e i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e logicità dell’azione amministrativa, determinando una grave disparità di trattamento in danno dei ricorrenti.

Al riguardo la giurisprudenza ha sempre rilevato questa figura sintomatica di eccesso di potere dell’azione amministrativa come di incostituzionalità della normativa in caso di atti o di norme che trattino in maniera irragionevolmente diversa situazioni sostanzialmente identiche siccome consolidatesi nella relativa omologa disciplina (si veda tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 26.7.2018, n. 4564 e Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17.3.2017, n. 530 nel senso che il vizio di disparità di trattamento in tanto rileva in quanto, una volta rimosso, sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di ragionevole equità e legittimità). E la fattispecie in esame integra chiaramente questa patologia.

4.3 Né, peraltro, nel leggere il comma 653 alla luce del vigente quadro normativo, può farsi confusione tra lo stanziamento dei fondi (“statali”) e le Istituzioni AFAM considerate dal predetto comma *tout court* come “statali” e “non statali”, anche tenuto conto che la finalità di “superamento del precariato” è logicamente riferibile alla esigenza di stabilizzazione in via generale dell’intero comparto AFAM.

Al riguardo, è opportuno ricordare che codesto ecc.mo Tar ha ripetutamente riconosciuto la piena equipollenza del servizio prestato presso tutte le Istituzioni AFAM, individuando **profili di incostituzionalità in qualsiasi norma che operasse distinzioni fra Istituzioni AFAM “statali” e “non statali”**. Si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza del **TAR Lazio, Sez. III, 17.6.2015 n. 11364**, la quale, nel decidere una controversia del tutto analoga alla presente, relativa all'esclusione di un docente di una Accademia di Belle Arti privata dalle graduatorie di cui alla legge 128/2013, così recita: *“L’art. 2 del D.M. n. 526/2014 (D.M. attuativo della legge 128/2013) non sarebbe conforme ai principi contenuti negli art. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la mancata considerazione del servizio prestato dal ricorrente presso l’Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova, legalmente riconosciuta, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei docenti che hanno prestato servizio nelle Accademie Statali. [...] La disciplina delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale si rinviene nella legge 21 dicembre 1999, n. 508, il cui art. 2, comma 1 (rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”), stabilisce che: “Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”. [...] L’art. 2 dell’avversato D.M. n. 526/2014 si pone pertanto in palese contrasto con le suesposte fonti di rango primario [...]”*. **In proposito si è ormai formata una consolidata giurisprudenza** (vedi ancora, tra le tante,

TAR Lazio, Sez. III, 8.10.2015 n. 11527; Id., 7.6.2016 n. 6569; 8.10.2015 n. 11528; Id., Sez. III-*bis*, 9.1.2014 n. 833).

E del resto, che l'attuale ordinamento non faccia alcuna differenziazione tra istituzioni "statali" e "non statali" e che dunque non vi sia alcuna *ragione* giustificatrice di un diverso trattamento giuridico si trae conferma indiretta anche da altri non meno decisivi profili.

In primo luogo, si consideri che gli stanziamenti previsti nel comma 653 sono prioritariamente destinati alla stabilizzazione dei docenti inseriti nelle graduatorie di cui alla precedente legge 8 novembre 2013, n. 128, molti dei quali hanno maturato il diritto di accedervi proprio prestando servizio negli ex Istituti Musicali Pareggiati, dove tuttora alcuni continuano ad insegnare.

Inoltre, se il comma 653 fosse riferito ai soli docenti "non di ruolo" delle Istituzioni "statali", la domanda di inserimento nella costituenda graduatoria potrebbe essere presentata anche da docenti già "di ruolo" di Istituzioni "non statali", purché in possesso dei requisiti di ammissione e cioè del triennio di insegnamento presso Istituzioni AFAM "statali" che, ad esempio, potrebbe possedere un docente di ruolo in un ex Istituto Musicale Pareggiato che, nell'ultimo ottennio, abbia anche insegnato per un triennio con moduli da 125 ore annue in un Conservatorio statale.

In tal caso, l'illogica conseguenza sarebbe che una norma destinata al "superamento del precariato", con i relativi stanziamenti finanziari, **andrebbe a beneficio di docenti già titolari di contratto a tempo indeterminato** con evidente sviamento dalla stessa *ratio legis*.

Inoltre, si consideri che molti dei ricorrenti non hanno partecipato ad ulteriori graduatorie d'istituto bandite da istituzioni AFAM "statali" o, pur avendo ricevuto proposte contrattuali da queste ultime, hanno optato per nomine annuali presso gli ex Istituti musicali pareggiati, confidando legittimamente ed in perfetta buona fede nella ormai pacifica e consolidata equiparazione giuridica di tali servizi.

Sotto tale aspetto, l'assetto determinato dall'impugnato DM produce pertanto una solare **violazione del legittimo affidamento ingenerato** in ordine all'equipollenza giuridica sin qui riconosciuta dall'ordinamento tra il personale docente "statale" e quello "non statale".

Il quadro di illogica e contraddittoria discriminazione disegnato dal DM impugnato si completa considerando che il servizio prestato presso le istituzioni AFAM “non statali”, se da un lato, in base agli artt. 1 e 2, non è requisito utile ai fini dell’inserimento nella graduatoria, dall’altro, in base all’art. 8 dello stesso DM, **è utile ai fini dell’attribuzione del punteggio** (v. “Sezione E) - Ulteriori Titoli” della procedura telematica).

Peraltro, sempre ai sensi del predetto art. 8, risultano utili ai fini del punteggio anche i servizi prestati presso Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ai sensi dell’art.11 del DPR 212/2005, cioè istituzioni diverse dagli ex Istituti Musicali Pareggiati in quanto Istituzioni non ricomprese nell’art. 1 comma 1 del DPR 132/2003 e che, seppur autorizzate al rilascio del titolo accademico, non hanno applicato né i regolamenti per la composizione degli organi, né le norme contrattuali, né le direttive impartite dal MIUR sia per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria, sia per quanto riguarda il reclutamento e la contrattualizzazione del personale.

Sicché, l’ulteriore effetto paradossale che il DM ha determinato è che due situazioni di fatto identiche (quelle dei docenti precari di Conservatori ed ex Istituti musicali pareggiati) non solo vengono considerate diverse ai fini dell’ammissione alla procedura (v. “Sezione D”), ma addirittura (v. “Sezione E”) sono poste sullo stesso piano di altre Istituzioni non equipollenti (per via delle diverse procedure selettive del personale e di inquadramento dello stesso).

4.4 Ed ancora, come esposto in narrativa, nella procedura telematica predisposta dal MIUR, non solo non è possibile selezionare gli ex Istituti musicali pareggiati nel menu a tendina delle istituzioni presso cui i candidati abbiano prestato servizio per poter accedere alla graduatoria, ma - sempre nella “Sezione D” - risulta impossibile selezionare gli stessi Istituti musicali pareggiati tra le Istituzioni dalle cui graduatorie (predisposte nel rispetto delle note MIUR prot. 3154 e 3516 del 2011 e regolarmente pubblicate sul sito del Ministero, così come i relativi bandi) è maturato il diritto alla sottoscrizione dei contratti di lavoro.

In pratica, il MIUR (nonostante ciò non risulti da nessuna parte, neanche nello stesso DM impugnato), nel predisporre la procedura telematica, non

solo ha disconosciuto il servizio negli ex Istituti Musicali Pareggiati, ma si è addirittura spinto a disconoscere **la validità delle graduatorie formate dai predetti istituti in ottemperanza alle citate note 3154 e 3516 del 2011.**

Pertanto, per assurdo, anche chi ha insegnato in Conservatorio attingendo da graduatorie d'istituto di un ex Istituto musicale pareggiato (la legge consente che più Istituzioni pubbliche e private possano attingere da una stessa graduatoria d'istituto, stilata indifferentemente da un Conservatorio o da un ex Istituto musicale pareggiato, purché questa graduatoria sia stata emanata nel rispetto delle note MIUR 3154 e 3516), si trova impossibilitato a chiudere e trasmettere la domanda *online*.

Ovviamente, la previsione è immediatamente lesiva anche per i ricorrenti, poiché al pari del mancato riconoscimento del servizio presso gli ex Istituti musicali pareggiati (previsto quale requisito di ammissione), anche il mancato riconoscimento delle graduatorie d'Istituto preclude la partecipazione alla procedura non consentendo di chiudere e trasmettere telematicamente la domanda.

Da qui la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo, nonché in via derivata delle connesse e conseguenti graduatorie impugunate con il presente atto di motivi aggiunti.

Pertanto,

si chiede

che codesto ecc.mo TAR voglia annullare tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti, secondo quanto ivi indicato; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente atto vertendo in materia di pubblico impiego sconta un C.U. pari a € 325,00.

Roma, 21 gennaio 2019

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente